

CONSORZIO DI BONIFICA "VELIA"

Complesso Alento di Piano della Rocca in Comune di Prignano Cilento (SA)
C.A.P. 84060 - Cod. Fisc. 80021580651
tel +39 0974 837206 - 841580 fax +39 0974 837154
e-mail info@consorziovelia.com; segreteria@consorziovelia.com; Pec: consorziovelia@pec.it;
<http://www.consorziovelia.com/>

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA n° 92
adottata nella seduta del 23/09/2022

OGGETTO: PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari. Procedura aperta in modalità telematica per l'aggiudicazione dell'appalto a corpo dei lavori di "Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)". CUP: E14D16000060009 - CIG: 9135631132".
Revoca seconda aggiudicazione disposta con Delibera Presidenziale n.28 del 04.08.2022 e attivazione procedimento di interpello.

Presidente	Ing. Massimo Valentino Ambrosio	presente
Vice Presidente	Avv. Francesco Chirico	assente
Consigliere	Geom. Raffaele Passarelli	presente
Consigliere	Dott. Giulio Marino	presente
Consigliere	Sig. Pietro Apolito	assente
Consigliere	Sig. Biagio Fedullo	presente
Delegato Regionale	non ancora nominato	
Collegio dei R.d.C.	Dott. Gianpiero Vecchio	presente
Segretario	Ing. Marcello Nicodemo	

Il Presidente, assistito dal Direttore del Consorzio ing. Marcello Nicodemo che svolge anche le funzioni di Segretario della seduta, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sul presente argomento posto all'ordine del giorno.

La Deputazione Amministrativa prende atto che alla presente seduta partecipa il Consigliere Eugenia Pinto, in adesione all'invito del Presidente.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA la proposta motivata del Responsabile del Procedimento formulata con la Determina n. 57 del 23/09/2022 e tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti ivi richiamati, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RAVVISATO che non sussistono nei propri confronti situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse ai sensi dell'art.42 del D. lgs. 50/2016 con riferimento alla procedura di pubblica evidenza in argomento;

RITENUTO, in seguito ad autonoma valutazione, di condividere senza riserve la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.;

VISTA la Legge Regionale 25/02/2003, n. 4;

VISTO il vigente Statuto consortile

unanime

DELIBERA


di approvare la proposta del RUP formulata con la Determina n. 57 del 23/09/2022 e tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti ivi richiamati, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e in tali sensi:

- a. **di revocare** l'aggiudicazione definitiva disposta con **Delibera Presidenziale n. 28 del 04.08.2022** in favore della Società **Scalzone Costruzioni S.r.l. (c.f. 03438970612 – PEC scalzonecostruzionisrl@pec.it)** per le ragioni di cui in premessa, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte;
- b. **di riattivare** le operazioni di individuazione dell'offerta migliore sulla scorta delle superiore normativa di settore (e, in particolare, dell'art. 95 comma 15 del D. Lgs. 50/2016), del Disciplinare di gara (art. 11.3.12) e delle risultanze degli atti di gara non incisi dal proposto provvedimento di revoca;
- c. **di procedere**, pertanto, allo scorrimento della graduatoria redatta dal Seggio di Gara con verbale n. 2 del 21.04.2022;
- d. **di stabilire** che il suddetto scorrimento avverrà mediante
 1. comunicazione della intervenuta revoca in autotutela rivolta a tutti gli oo.aa. inseriti nella summenzionata graduatoria;
 2. contestuale invito ai summenzionati oo.aa. a **manifestare il proprio interesse alla esecuzione del contratto di appalto** secondo le condizioni derivanti dalla documentazione negoziale e capitolare posta a base di gara e dalla offerta economica formulata unitamente alla domanda di partecipazione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione *sub* 1;


3. attivazione, decorso il summenzionato termine di 10 giorni, di separata seduta riservata in modalità telematica ad opera del Seggio di gara, per l'esecuzione degli adempimenti di cui al punto 11.3.7 del Disciplinare di gara nei confronti del solo operatore economico che, all'interno di coloro che avranno reso la manifestazione di interesse **sub 2**, risulterà meglio classificato nella graduatoria redatta dal Seggio di Gara con verbale n. 2 del 21.04.2022;
 4. in caso di esito favorevole anche in seguito ad eventuale soccorso istruttorio al ricorrere dei presupposti, attivazione nei confronti dell'operatore economico individuato **sub 3** delle procedure di verifica di congruità dei costi della manodopera e di veridicità delle dichiarazioni rese di cui ai **punti 13.1 e ss.** del Disciplinare di Gara;
 5. in caso di esito negativo dei procedimenti **subb 3 e 4**, ulteriore scorrimento della graduatoria redatta nel verbale n. 2 del 21.04.2022, riservato ai soli oo.ee. che avranno reso la manifestazione di interesse **sub 2**, fino all'individuazione del primo concorrente non anomalo in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal bando e disciplinare di gara;
- e. **di comunicare** l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione definitiva per fatto esclusivo dell'aggiudicataria all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'iscrizione sul relativo casellario;
 - f. **di comunicare** l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione definitiva per fatto esclusivo della seconda aggiudicataria alla **Finanziaria Romana S.p.A.** quale soggetto garante a prima richiesta per l'importo di € **15.200,00** ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (cd. garanzia provvisoria) in forza della polizza N° **06/01/01/3108621 del 14/04/2022**;
 - g. di procedere all'escussione della summenzionata polizza, salvo il ristoro del maggior danno subito una volta determinato;
 - h. di dare incarico al R.U.P. a provvedere alla comunicazione individuale del presente provvedimento ai soggetti interessati nonché alle ulteriori comunicazioni e/o pubblicazioni previste dalla normativa di settore;
 - i. di dare incarico al R.U.P. a costituire nuovamente il Seggio di gara onde procedere agli adempimenti enucleati nelle lettere che precedono;
 - j. di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso innanzi alla competente autorità giurisdizionale (T.A.R. Campania – Salerno) entro i termini perentori previsti dal D. Lgs. 104/2010.

di dare mandato al Presidente per l'adozione degli atti conseguenti e connessi all'esecuzione della presente.

IL SEGRETARIO
Ing. Marcello Nicodemo




IL PRESIDENTE
Ing. Massimo Valentino Ambrosio



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per quindici giorni feriali, all'Albo Consorziale dal **28 SET 2022** a termini dell'art. 29 della Legge Regionale 25.02.2003 n.4.

IL SEGRETARIO
(Ing/ Marcello Nicodemo)





CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)



DETERMINA N. 57	DEL 23/09/2022
-----------------	----------------

OGGETTO:	PSR CAMPANIA 2014-2020-TIPOLOGIA 4.3.2 <i>Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari. Procedura aperta in modalità telematica per l'aggiudicazione dell'appalto a corpo dei lavori di "Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)". CUP: E14D16000060009 - CIG: 9135631132".</i> Revoca seconda aggiudicazione disposta con Delibera Presidenziale n. 28 del 04.08.2022 e attivazione procedimento di interpello.
----------	---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
nominato con delibera Presidenziale n.46 del 10/09/2018,
ratificata con delibera della Deputazione Amministrativa n.43 del 12/11/2018

PREMESSO:

- che con Decisione Individuale di Aiuto (DICA) prot.n.0129663 del 9/03/2022 la Regione Campania ha concesso al Consorzio il contributo di € 3.174.784,13 a valere sulla Tipologia di Intervento 4.3.2 del PSR Campania 2014/2020 per la realizzazione dell'intervento di cui alla Domanda BARCODE 94250044545 denominato "Ammodernamento dell'impianto irriguo Metoio alimentato dall'invaso San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso (SA)". CUP: E14D16000060009 - CIG: 9135631132;
- che con **Delibera Presidenziale n. 7 del 24.03.2022**, ratificata dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 64 del 27/05/2022, il Consorzio Velia ha indetto la procedura in oggetto, in modalità aperta (art. 60 del D. lgs. 50/2016), con il metodo di selezione del massimo ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 ed applicazione dei termini di pubblicazione di cui all'art. 36 comma 9 e della procedura di inversione procedimentale di cui agli artt. 1 comma 3 del D.L. 32/2019 e 133 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
- che la summenzionata delibera ha approvato anche il sottostante Bando di gara, poi pubblicato su GURI in data 30.03.2022 con termine per la presentazione delle offerte fissato al **giorno 20.04.2022**, vincolante per gli oo. ee. partecipanti per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione;
- che, all'esito delle operazioni di gara, con **Delibera di Deputazione Amministrativa n. 50 del 27.05.2022**, pubblicata e comunicata in data 09.06.2022, la summenzionata procedura è stata aggiudicata in via definitiva alla Società **R.V.R. Costruzioni & Consulting Soc. Coop.** (c.f. 03574480657 – PEC rvrcostruzioni@pec.it) per aver questa presentato un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,669%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € **1.359.252,92** di cui € 1.262.770,00 per lavori (comprensivo di € 380.000 per costi della manodopera e € 25.000,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;

84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento – Località Piano della Rocca

☎ +39 0974 837 206 - 837 225 -- ☎ +39 0974 837 154 - cell. 335 7439868

e.mail: segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com; pec: consorziovelia@pec.it;

Codice Fiscale 80021580651 - Partita Iva 03005700657 - Codice Destinatario USAL8PV

<http://www.consorziovelia.com/>

- che la summenzionata delibera ha anche approvato i presupposti verbali di gara e, in particolare, il verbale di seduta riservata n. 2 del 21.04.2022 nell'ambito del quale – in applicazione del metodo dell'inversione procedimentale e considerato il numero delle offerte pervenute – il seggio di gara ha provveduto all'apertura delle offerte economiche validamente pervenute senza preventiva verifica della documentazione amministrativa, individuato la soglia di anomalia e, infine, eliminato le offerte eccedenti la summenzionata soglia in applicazione dei punti 9.6 e 11.3.6 del disciplinare di gara, ricognitive dell'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. 50/2016;
- che, all'esito delle summenzionate operazioni, il seggio di gara ha individuato quale o.e. secondo classificato la Società *Scalzone Costruzioni S.r.l.* (c.f. 03438970612 – PEC scalzonecostruzioni srl@pec.it) con un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,611%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € **1.360.833,60** di cui € 1.264.350,68 per lavori ribassato (comprensivo di € 364.068,83 per costi della manodopera e € 15.800,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;
- che con nota prot. n. 1107/U del 10.06.2022 lo scrivente R.U.P. ha richiesto all'aggiudicataria **RVR COSTRUZIONI** di ottemperare agli oneri negoziali e capitolari prodromici alla sottoscrizione del contratto di appalto, fissandone la relativa sottoscrizione al giorno **30.06.2022**;
- che, di poi, con la **prima** aggiudicataria è scaturito un lungo contraddittorio nell'ambito della quale quest'ultima si è sostanzialmente sottratta all'obbligo di addivenire alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- che, per l'effetto, con **D.P. n. 28 del 04.08.2022** il Consorzio ha disposto la revoca dell'aggiudicazione nei confronti della *RVR* e, nel contempo, provveduto allo scorrimento della graduatoria mediante l'aggiudicazione della procedura alla *Scalzone Costruzioni S.r.l.* (c.f. 03438970612 – PEC scalzonecostruzioni srl@pec.it) con un ribasso non anomalo rispetto al prezzo a base di gara di € 1.769.233,33 del **29,611%** e, quindi, richiesto un corrispettivo contrattuale di complessivi € **1.360.833,60** di cui € 1.264.350,68 a titolo per lavori (comprensivo di € 364.068,83 per costi della manodopera e € 15.800,00 per costi della sicurezza aziendale), € 83.031,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; € 13.451,20 per oneri per la mitigazione da rischio COVID-19 da pagare a consuntivo;

CONSIDERATO:

- che, in seguito alla summenzionata aggiudicazione, il Consorzio ha provveduto:
 - a celebrare apposita seduta riservata in modalità telematica ad opera del Seggio di gara, per l'esecuzione degli adempimenti di cui al punto 11.3.7 del Disciplinare di gara nei confronti della seconda aggiudicataria Società *Scalzone Costruzioni S.r.l.* (c.f. 03438970612);
 - a definire, constatato l'esito favorevole della summenzionata seduta, le procedure di verifica di congruità dei costi della manodopera e di veridicità delle dichiarazioni rese di cui ai **punti 13.1 e ss.** del Disciplinare di Gara;
- che, sulla base delle positive risultanze del disposto procedimento di verifica della congruità dei costi della manodopera, con nota prot. n. 1517/U dell'11/08/2022 il RUP ha convocato la **seconda** aggiudicataria per il giorno 26/08/2022 alle ore 11:00 presso la sede consortile per la consegna dei lavori in via di urgenza al fine di dare immediatamente inizio all'esecuzione dell'affidamento *nel rispetto* dei superiori termini di ultimazione e rendicontazione delle opere finanziate;
- che, in tale sede, la D.L. ha tuttavia registrato l'espresso rifiuto della seconda aggiudicataria a prendere in consegna i lavori in ragione di – asserite – discrepanze tra il Capitolato Speciale

di Appalto e la bozza del contratto posti a base di gara in materia di revisione dei prezzi contrattuali;

- che, all'uopo, con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 1641/I del 01/09/2022 la **seconda** aggiudicataria ha fatto pervenire un articolato parere a firma dell'**Avv. Luigi M. D'ANGIOLELLA** nell'ambito del quale, preliminarmente, si dava espressamente atto:
 - che il capitolato speciale di appalto prevede espressamente – all'articolo 9 - l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi secondo le modalità disciplinate dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27.01.2022 e, quindi, della normativa vigente *ratione temporis* in ragione della data di indizione della presupposta procedura di pubblica evidenza (bando pubblicato su G.U.R.I. in data 30.03.2022);
 - che il contratto di appalto richiama espressamente – all'art. 1 - il Capitolato speciale di appalto, dovendosi considerare le relative previsioni espressamente ricomprese nel sinallagma negoziale, ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis del D. Lgs. 50/2016;
- che, ciononostante, il summenzionato parere ha contestualmente asserito che le summenzionate negoziali e capitolari avrebbero dovuto chiarire *“in maniera espressa in che modo ed in che misura all'appalto in questione vada applicata la revisione prezzi”*, per non aver espressamente richiamato l'art. 26 del D.L. 50 del 17.05.2022 ancorché introdotto nell'ordinamento successivamente all'indizione del bando di gara;
- che, sulla base di tale presupposto, la **seconda** aggiudicataria – per il tramite del menzionato parere – ha richiesto al Consorzio di *“addivenire ad una più puntuale regolamentazione dei rapporti tra le stesse (anche riferendosi ai criteri di cui al D.L. n. 50/2022) che, diversamente, in ragione del mutato quadro economico, non potranno trovare un corretto equilibrio nel contratto così come approntato”*, adombrando che, in difetto, il contratto di appalto sarebbe stato oggetto ad un'azione di risoluzione per *“eccessiva onerosità”*;

EVIDENZIATO:

- che con nota **prof. n. 1653/U del 02.09.2022** – dopo aver fornito per le vie brevi ampie delucidazioni in ordine alla inammissibilità della riferita condizione pregiudiziale – lo scrivente R.U.P. ha **nuovamente** invitato la **seconda** aggiudicataria presso la sede consortile per il giorno **08.09.2022** per la formale sottoscrizione del contratto di appalto, fissando pure la definitiva consegna dei lavori al successivo 09.09.2022;
- che, in riscontro, con nota fatta pervenire soltanto in data **07.09.2022** la **seconda** aggiudicataria ha richiesto un ulteriore differimento della data di sottoscrizione del contratto di appalto a tutto il 14.09.2022;
- che conseguito il richiesto differimento, entro il menzionato termine del 14.09.2022 la seconda aggiudicataria
 - **non ha sottoposto alla valutazione del Consorzio** le polizze prescritte dall'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto;
 - **non ha fatto pervenire** il contratto di appalto e i sottostanti documenti progettuali sottoscritti digitalmente;
 - **non ha provveduto** al versamento dell'importo di **€ 5.081,35** a titolo di rimborso delle imposte, tasse e spese di pubblicazione connesse all'appalto sostenute da questa S.A.;

RAPPRESENTATO:

- che, stante il protrarsi del contegno inadempiente e dilatorio della **seconda** aggiudicataria, con **nota/diffida prof. n. 1729/U del 16.09.2022**, lo scrivente R.U.P. ha rammentato:
 - che nella redazione della documentazione capitolare e negoziale posta a base della procedura di pubblica evidenza in oggetto, il Consorzio aveva il potere-dovere di fare riferimento al quadro regolatorio vigente al momento della relativa indizione (*tempus regit actum*) e certamente non a quello sopravvenuto;

- che, in ogni caso, il meccanismo della revisione dei prezzi era regolato direttamente dalla legge e, in particolare, dal combinato disposto degli artt. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e 29 del D.L. 4 del 27.01.2022;
- che siffatte disposizioni normative erano state espressamente richiamate dall'art. 9 del Capitolato speciale di appalto (a sua volta richiamato dall'art. 1 del Contratto di appalto) come, peraltro, pure riconosciuto dal professionista incaricato dal secondo aggiudicatario;
- che dette previsioni normative e capitolari assicuravano l'accesso al secondo aggiudicatario ai meccanismi riequilibratori previsti dalla normativa di settore per far fronte alla eccezionale ondata di aumenti ai prezzi dei materiali derivate dalla crisi post-pandemica e dal conflitto russo-ucraino;
- che, con la medesima nota/diffida, lo scrivente R.U.P. ha altresì rammentato che l'invocato (a torto) art. 29 del D.L. 50/2022:
 - nella parte in cui disciplina la "revisione dei prezzi" delle "lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022" (comma 1), non era applicabile all'instaurando rapporto negoziale, in quanto difettava l'ontologica condizione dell'inizio dei lavori (e ciò, in disparte la natura meramente transitoria della disposizione);
 - nella parte in cui disciplina i processi di "formazione dei prezzi" a (commi 2-3), si riferiva alle procedure indette *successivamente* alla relativa introduzione e, quindi, non era applicabile all'instaurando rapporto negoziale né poteva incidere sul valore dell'elenco prezzi posto a base di gara (con la precisazione, però, che detti prezzi possono essere oggetto di revisione in applicazione dei meccanismi di cui all'art. 26 del D.L. 4/2022);
 - nella parte in cui disciplina i processi di reperimento delle maggiori risorse necessarie a far fronte i gravi aumenti registratisi nel corso del 2022 (commi 4 e seguenti), non era applicabile all'instaurando rapporto negoziale per la potente e semplice ragione che esso disciplina i rapporti tra la Stazione appaltante e e gli enti da cui mutua la provvista finanziaria per l'esecuzione dell'opera;
- che, peraltro, qualora direttamente incidente sull'appalto in oggetto in virtù di espressa previsione normativa l'invocato art. 29 del DL 50/2022 non avrebbe avuto comunque bisogno di alcuna ulteriore disposizione negoziale di recepimento in applicazione del meccanismo della cd. "eterointegrazione" normativa;
- che, oltretutto, la seconda aggiudicataria aveva comunque avuto la possibilità di verificare – al pari degli altri concorrenti - ciascuno dei singoli prezzi alla base della gara bandita in data 30.03.2022 avendo pure formulato, all'uopo, espressa e puntuale dichiarazione di valutazione e accettazione di detti prezzi in sede formulazione dell'offerta economica, peraltro resa quando il lamentato processo di aumento dei prezzi era già corso con ogni conseguenza anche in ordine alla precisa assunzione del rischio imprenditoriale connesso al contesto temporale ed economico di riferimento;
- che, in definitiva, la richiesta di "adeguamento" posta a fondamento del rifiuto della seconda aggiudicataria ad addivenire alla sottoscrizione del contratto di appalto appariva una operazione
 - superflua, qualora volta ad inserire un mero richiamo ad una disposizione testualmente non applicabile all'instaurando rapporto negoziale (per le ragioni innanzi esposte) o comunque, per le parti eventualmente applicabili, espressamente strutturata per etero-integrare i rapporti negoziali in corso al ricorrere dei presupposti ivi previsti;
 - illegittima, qualora mirante ad innovare le previsioni negoziali e capitolari originariamente predisposte dal Consorzio, essendo evidentemente precluso a quest'ultimo di modificare *ex post* il sinallagma alla base della procedura di gara a

vantaggio del solo operatore economico aggiudicatario, pena la violazione dei più elementari principi di trasparenza e *par condicio concorsorum*;

RAPPRESENTATO, inoltre:

- che sulla base di tali presupposti, sempre tramite la surriportata nota del 16.09.2022 lo scrivente R.U.P. ha **diffidato ultimamente** il secondo aggiudicatario a far pervenire alla Stazione appaltante entro il termine del 21/09/2022 alle ore 12:00:
 - il contratto di appalto e i sottostanti documenti progettuali sottoscritti digitalmente;
 - le polizze prescritte dall'art. 15 del C.S.A. – e, in particolare, la polizza definitiva ex art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e la polizza CAR/RC ex art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 - **in corso di validità e conformi alle superiori previsioni normative e capitolari**;
 - la ricevuta di versamento dell'importo di € 5.081,35 sul conto corrente di tesoreria del Consorzio Velia IT 48M 08154 76530 000000032844 a titolo di rimborso delle imposte, tasse e spese di pubblicazione connesse all'appalto sostenute da questa S.A..
 - **ha attribuito** al summenzionato termine del 21/09/2022 (ore 12:00) **espressa natura perentoria**;
 - **ha conferito**, per l'effetto, alla descritta diffida esplicita natura di comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva precedentemente disposta con D.P. n. 28 del 04.08.2022;
- che, in riscontro, la seconda aggiudicataria ha fatto pervenire alle ore 17:29 la nota datata 21/09/2022, acquisita al protocollo dell'ente al n. 1752/I del 22/09/2022, con la quale ha nuovamente subordinato la sottoscrizione del contratto di appalto alla rinegoziazione dei prezzi capitolari nei sensi già vagliati ed espressamente esclusi dal sottoscritto R.U.P. per le ragioni ampiamente esposte nella parte motiva che precede concludendo che, in mancanza, la stessa si considerava nella *"impossibilità ad assumere l'appalto ... per cause di forza maggiore e per l'impossibilità sopravvenuta di dare esecuzione al contratto"*;
- che la descritta condotta è in **palese contrasto** con l'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 6.1.3 del C.S.A., disattende quanto **reiteratamente richiesto** dal Consorzio nell'ambito della corrispondenza intercorsa e, ovviamente, viola i più elementari principi di buona fede in fase pre-contrattuale;
- che, in particolare, alla *Scaglione Costruzioni* è precluso di subordinare la sottoscrizione del contratto di appalto alla introduzione di modifiche – formali e/o sostanziali – al sottostante sinallagma negoziale e/o di pretendere l'applicazione di prezzi diversi da quelli espressamente accettati in sede di gara al di fuori dei meccanismi compensativi già contemplati dalla disciplina capitolare e/o previsti con valenza *erga omnes* dalla vigente normativa di settore;

RITENUTO, infine:

- che, alla luce delle considerazioni che precedono, la mancata ottemperanza da parte della seconda aggiudicataria di quanto prescritto dal Consorzio nell'ambito della corrispondenza intercorsa, costituisce grave ed insanabile violazione dell'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 6.1.3 del C.S.A. e ha cagionato e cagiona un enorme ritardo nei termini di esecuzione dell'affidamento imposti dalla superiore fonte di finanziamento;
- che le circostanze di fatto e diritto enucleate nei punti che precedono impongono di definire il procedimento di secondo grado volto alla revoca dell'aggiudicazione definitiva della procedura di pubblica evidenza in oggetto già ritualmente attivato con la menzionata diffida prot. n. 1729/U del 16/09/2022, essendo preminente l'interesse del Consorzio a dare seguito ai lavori previsti dal pubblico affidamento in oggetto onde non perdere la sottostante provvista finanziaria;



11

- che, in particolare, l'esercizio del preannunciato potere di autotutela costituisce e diretta ed esclusiva conseguenza del comportamento della seconda aggiudicataria, la quale ha espressamente condizionato la sottoscrizione del contratto di appalto ad una inammissibile integrazione postuma delle relative previsioni negoziali e capitolari;
- che, in generale, l'esercizio dei poteri di autotutela nell'ambito del segmento procedimentale successivo all'aggiudicazione definitiva è espressamente consentito dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 (pure richiamato dall'art. 13 del Disciplinare di Gara);
- che, in proposito, è principio pacifico in giurisprudenza che tra i "*sopravvenuti motivi di pubblico interesse*" che giustificano l'adozione del provvedimento di revoca "*ben possono rientrare anche comportamenti scorretti dell'aggiudicatario che si siano manifestati successivamente all'aggiudicazione definitiva. In detti casi la revoca assume quella particolare connotazione di revoca - sanzione, poiché la caducazione degli effetti del provvedimento è giustificata da condotte scorrette del privato beneficiario di precedente provvedimento favorevole dell'amministrazione; tuttavia si tratta pur sempre di "motivi di pubblico interesse", successivi al provvedimento favorevole (o successivamente conosciuti dalla stazione appaltante, e per questo "sopravvenuti") che giustificano la revoca*" (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 03.01.2019, n. 2); che "*nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, il rifiuto di stipulare il contratto di concessione di un pubblico servizio è un elemento che può giustificare la revoca dell'aggiudicazione per superiori motivi d'interesse pubblico essendo forte di un pregiudizio economico e patrimoniale per l'amministrazione pubblica*" (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II 07.03.2022 n. 379; in termini Cons. Stato, Sez. V, 22.08.2019 n. 5780).
- che, alla luce di tutto quanto precede, deve essere proposta la revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta con Deliberazione Presidenziale n. 28 del 04.08.2022 in favore della *Scalzone Costruzioni S.r.l.* (c.f. 03438970612 – PEC scalzonecostruzioni srl@pec.it) per avere questa espressamente condizionato la sottoscrizione del contratto di appalto ad una inammissibile integrazione postuma delle relative previsioni negoziali e capitolari con conseguente violazione dell'art. 13 del Disciplinare di Gara e l'art. 6.1.3 del C.S.A., concretizzatasi mediante la mancata sottoscrizione del contratto di appalto e nella mancata produzione della documentazione negoziale e capitolare entro i termini – reiteratamente – indicati dal sottoscritto R.U.P. nella corrispondenza indicata nella parte motiva;
- che la proposta revoca è funzionale al preminente l'interesse del Consorzio a dare seguito ai lavori previsti dal pubblico affidamento in oggetto onde non perdere la sottostante provvista finanziaria;
- che deve parimenti proporsi la contestuale attivazione di apposita procedura di scorrimento della graduatoria risultante dal verbale di seduta riservata n. 2 del 21.04.2022, secondo le speciali modalità dettate nella successiva parte dispositiva, la cui disciplina è volta a contemperare l'interesse del Consorzio a dare seguito ai lavori con l'imminente scadenza del termine previsto dall'art. 32 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 entro cui le offerte presentate nell'ambito della procedura in oggetto non saranno più considerate vincolati per gli oo. ee. partecipanti.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPONE

- a. di revocare l'aggiudicazione definitiva disposta con **Delibera Presidenziale n. 28 del 04.08.2022** in favore della Società *Scalzone Costruzioni S.r.l.* (c.f. 03438970612 – PEC scalzonecostruzioni srl@pec.it) per le ragioni di cui in premessa, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte;

- b. **di riattivare** le operazioni di individuazione dell'offerta migliore sulla scorta delle superiore normativa di settore (e, in particolare, dell'art. 95 comma 15 del D. Lgs. 50/2016), del Disciplinare di gara (art. 11.3.12) e delle risultanze degli atti di gara non incisi dal proposto provvedimento di revoca;
- c. **di procedere**, pertanto, allo scorrimento della graduatoria redatta dal Seggio di Gara con verbale n. 2 del 21.04.2022;
- d. **di stabilire** che il suddetto scorrimento avverrà mediante
1. comunicazione della intervenuta revoca in autotutela rivolta a tutti gli oo.ee. inseriti nella summenzionata graduatoria;
 2. contestuale invito ai summenzionati oo.ee. a **manifestare il proprio interesse alla esecuzione del contratto di appalto** secondo le condizioni derivanti dalla documentazione negoziale e capitolare posta a base di gara e dalla offerta economica formulata unitamente alla domanda di partecipazione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione *sub 1*;
 3. attivazione, decorso il summenzionato termine di 10 giorni, di separata seduta riservata in modalità telematica ad opera del Seggio di gara, per l'esecuzione degli adempimenti di cui al punto 11.3.7 del Disciplinare di gara nei confronti del solo operatore economico che, all'interno di coloro che avranno reso la manifestazione di interesse *sub 2*, risulterà meglio classificato nella graduatoria redatta dal Seggio di Gara con verbale n. 2 del 21.04.2022;
 4. in caso di esito favorevole anche in seguito ad eventuale soccorso istruttorio al ricorrere dei presupposti, attivazione nei confronti dell'operatore economico individuato *sub 3* delle procedure di verifica di congruità dei costi della manodopera e di veridicità delle dichiarazioni rese di cui ai **punti 13.1 e ss.** del Disciplinare di Gara;
 5. in caso di esito negativo dei procedimenti *subb 3 e 4*, ulteriore scorrimento della graduatoria redatta nel verbale n. 2 del 21.04.2022, riservato ai soli oo.ee. che avranno reso la manifestazione di interesse *sub 2*, fino all'individuazione del primo concorrente non anomalo in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal bando e disciplinare di gara;
- e. **di comunicare** l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione definitiva per fatto esclusivo dell'aggiudicataria all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'iscrizione sul relativo casellario;
- f. **di comunicare** l'intervenuta revoca dell'aggiudicazione definitiva per fatto esclusivo della seconda aggiudicataria alla **Finanziaria Romana S.p.A.** quale soggetto garante a prima richiesta per l'importo di € 15.200,00 ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (cd. garanzia provvisoria) in forza della polizza N° 06/01/01/3108621 del 14/04/2022;
- g. di procedere all'escussione della summenzionata polizza, salvo il ristoro del maggior danno subito una volta determinato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marcello Nicodemo



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Nicodemo", written over the circular stamp.

